

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURDACA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1968

Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si provvede a riordinare il ruolo del personale della carriera esecutiva dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, inserendo la qualifica di Archivista superiore (ex coeff. 325) pur lasciando invariato il numero globale dei posti in organico.

Questo provvedimento, che non pregiudica in alcun modo l'ordinamento definitivo dei Servizi della Presidenza, è determinato dalla necessità di assicurare un minimo di carriera a personale che per esiguità degli organici non ha potuto usufruire di uno svolgimento di carriera adeguato alle qualificate ed impegnative prestazioni che svolge da più anni.

Del resto la qualifica terminale di Archivista superiore (ex coeff. 325) pur non essendo prevista dall'ordinamento generale della carriera esecutiva (articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3) si è venuta man mano estendendo e trova ora applicazione in molte Amministrazioni dello Stato (Amministrazione centrale del tesoro: legge 12 agosto 1962, numero 1289, Amministrazione finanziaria: legge 19 luglio 1962, n. 959; Avvocatura dello Stato: legge 5 aprile 1964, n. 284; Consiglio di Stato: legge 10 aprile 1964, n. 139); nonché in molte altre per le quali stanno per essere varati provvedimenti in tal senso compreso il disegno di legge n. 2596 relativo proprio al personale della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ricorrono, quindi, valide ragioni di ordine equitativo oltre che funzionale a fondamento dell'iniziativa.

Anche la spesa di sole lire 4.000.000 non costituisce serio ostacolo di ordine finanziario e alla sua copertura si può provvedere agevolmente con accantonamento di pari somma sul fondo globale del bilancio per il 1968.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le dotazioni organiche del ruolo del personale della carriera esecutiva di cui alla tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, relativa al personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, sono sostituite da quelle di cui alla tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.000.000 per l'anno 1968, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

**CARRIERA
DEL PERSONALE ESECUTIVO***Ruolo d'ordine*

| Ex coeff. | | Numero dei posti |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 325 | Archivista superiore | 3 |
| 271 | Archivista capo | 5 |
| 229 | Primo Archivista | 13 |
| 202 | Archivista | } 34 |
| 180 | Applicato | |
| 157 | Applicato aggiunto | |
| | | <hr/> 55 <hr/> |